

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/Cf

(2003/2004)

La Corte federale, composta dai Sigg.ri:

Dott. Pasquale de LISE	- Presidente
Avv. Salvatore CATALANO	- Componente
Avv. Michele PIERRO	- Componente
Prof. Piero SANDULLI	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Prof. Silvio TRAVERSA	- Componente
Avv. Mario VALITUTTI	- Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Nicola Arcasenza;

nella riunione tenuta in Roma il 15 aprile 2004, ha adottato le seguenti decisioni le cui motivazioni qui di seguito si trascrivono:

1. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 16, COMMA 6, DELLE N.O.I.F.

Con nota del 7 aprile 2004 il Presidente Federale ha chiesto a questa Corte, ai sensi dell'art. 22 del Codice di giustizia sportiva, di interpretare l'art. 16, comma 6, N.O.I.F., e di rendere in particolare il proprio parere circa l'applicabilità di tale norma – che prevede che il Presidente Federale deliberi la revoca dell'affiliazione della società in caso di dichiarazione di fallimento – anche all'ipotesi di assoggettamento di una società alla procedura di amministrazione straordinaria, in special modo prevista dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito in legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Ciò premesso, la Corte osserva che la risposta al quesito non può che prendere le mosse dalla lettura delle norme di diritto comune regolanti la materia dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, oggetto di successivi interventi legislativi (decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95; decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270; oltre al citato provvedimento dello scorso anno).

La natura e le finalità della amministrazione straordinaria sono comuni a tutte le tipologie di interventi legislativi citati – il cui ambito di applicazione differisce solo quanto alle dimensioni ed ai requisiti relativi alle imprese – ed hanno, quindi, assunto un carattere costante e suscettibile di chiara individuazione. In particolare, l'art. 1 del decreto legislativo 270/1999 definisce l'amministrazione straordinaria come la “procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali “.

E', quindi, indubbio, da un canto, che l'istituto in parola partecipi alla categoria delle procedure concorsuali – sia pure promuovibili nei confronti di imprese commerciali di dimensioni particolarmente estese – e, d'altro canto, che lo scopo fondamentale che esso mira a realizzare è quello della conservazione del patrimonio produttivo, la cui concreta attuazione è espressamente affidata alla prosecuzione (nelle varie forme della riattivazione e riconversione) delle attività imprenditoriali).

Mezzi e fine dell'assoggettamento della grande impresa alla procedura in questione ruotano evidentemente attorno all'idea che essa continui a vivere ed a operare, piuttosto che venire a cessare, sicchè il sistema di misure legislative in esame sarebbe inconcepibile se non nella cornice del presupposto del perdurante, effettivo esercizio dell'impresa. Nessuna prospettiva liquidatoria è, pertanto, ravvisabile nello scopo primario e caratterizzante di queste disposizioni: piuttosto, tale prospettiva è soltanto residuale ed eventuale, nel senso che la liquidazione conseguirebbe esclusivamente alla verifica certa della irrealizzabilità del risanamento aziendale, che – giova

ripetere - dal legislatore è in via di principio ritenuto possibile solo attraverso l'esercizio dell'attività di impresa.

Proprio in questa pluralità di aspetti strumentali e finalistici connessi all'intrinseca natura dell'amministrazione straordinaria si colloca senza incertezze la linea di confine tra il relativo procedimento e quello fallimentare. In senso pienamente corrispondente si è, del resto, espressa in forma consolidata ed inequivoca la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha recisamente escluso l'assimilabilità della procedura di amministrazione straordinaria in discorso, "connotata da prevalenti finalità conservative e di ripristino della piena funzionalità economica dell'impresa", alla procedura fallimentare "connotata da esclusive finalità liquidatorie" (cfr., in termini, Cass. 7 marzo 1998, n. 2577): la stessa giurisprudenza, nel ribadire la centralità della fase conservativa dell'amministrazione straordinaria, contrapponendola alle finalità recuperatorie proprie della procedura fallimentare e delle azioni revocatorie in seno ad essa esperibili, ha chiarito come sia soltanto eventuale nella prima la fase liquidatoria, destinata al conseguimento delle ragioni dei creditori e subordinata alla irrealizzabilità del fine di risanamento della grande impresa ed alla relativa riorganizzazione delle strutture produttive (così Cass. 5 settembre 2003, n. 12936).

Logica conferma della eterogeneità dei regimi, dei presupposti e delle finalità delle due procedure concorsuali a raffronto (amministrazione straordinaria e fallimento) è data dalla possibilità di reciproca conversione dell'una nell'altra, laddove maturino le relative condizioni, e di conseguente applicazione dello statuto normativo pertinente alla nuova figura (cfr. Cass. 29 maggio 1997, n. 4748), previsione, questa, spiegabile solo con l'originaria eterogeneità delle due figure.

Del tutto coerente col descritto quadro normativo e con la illustrata ricostruzione sistematica si rivela la norma federale della cui interpretazione si tratta. Ed infatti, essa ragionevolmente limita alla sola ipotesi del fallimento di una società la deliberazione presidenziale di revoca della relativa affiliazione. La scelta è chiara e logica, ed altrettanto chiara e logica è l'eccezione alla regola della revoca dell'affiliazione (o, più esattamente, della parziale ultraattività dell'affiliazione) per il caso in cui il tribunale disponga la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa della società fallita.

L'ordinamento federale si muove, infatti, nel solco della solidissima linea interpretativa che individua nel fallimento una procedura concorsuale naturalmente e fundamentalmente vocata a scopi liquidatori, come tali normalmente impeditivi dell'attività sportiva. Proprio questa tendenziale impossibilità a conseguire lo scopo sociale da parte di una società sportiva dichiarata fallita giustifica la revoca dell'affiliazione, mentre del tutto occasionale è la temporanea protrazione

dell'efficacia dell'affiliazione, legata al provvedimento autorizzativo della continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, in ogni caso non eccedente la conclusione della stagione sportiva nel corso della quale viene dichiarato il fallimento.

In altre parole, l'ordinamento federale costruisce il sistema di rapporti tra affiliazione e fallimento in termini di reciproca incompatibilità, in quanto il secondo tende all'estinzione del soggetto giuridico affiliato (sintomatico è che il comma successivo dello stesso art. 16 N.O.I.F. prevede la revoca dell'affiliazione anche nel caso della liquidazione della società ai sensi del codice civile), piuttosto che alla sua conservazione come nel caso dell'amministrazione straordinaria.

Quest'ultima, quindi, non solo non è assimilabile sotto l'aspetto strutturale e teleologico al fallimento, ma costituisce, nello specifico versante dell'attività sportiva, garanzia certa ed incontestabile della sua effettiva prosecuzione. Ciò rende evidentemente inapplicabile alla stessa amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi (fino a quando non sia eventualmente accertata l'impossibilità di risanamento con conseguente pronuncia del decreto di fallimento di cui all'articolo 30 d.lgs. 270/1999) la disposizione di cui all'art. 16, comma 6, N.O.I.F., disposizione, peraltro, che, in quanto ablativa di fondamentali posizioni soggettive in ambito federale, è insuscettibile di interpretazione estensiva e, tanto meno, di applicazione analogica.

P.Q.M.

La Corte federale, sulla richiesta come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, esprime il parere che l'assoggettamento di una società alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista per le grandi imprese in crisi non comporti la revoca dell'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, delle N.O.I.F.

.....

**2. RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9,
DELLO STATUTO FEDERALE E 19, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPOR-
TIVA, SU ISTANZA DI RIABILITAZIONE DI TESSERATI**

La Corte federale, sulla richiesta di parere, come in epigrafe formulata dal Presidente Federale sulla istanza di riabilitazione del sottonotato dirigente, ha formulato il parere di competenza, così come di seguito riportato:

Dirigente Testa Massimo

La Corte federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di riabilitazione proposta dal dirigente Testa Massimo;
- tenuto conto che non ricorrono le condizioni soggettive dall'art. 19 C.G.S., non essendo sussistenti i presupposti modali e temporali;

esprime **parere sfavorevole** all'accoglimento dell'istanza di riabilitazione avanzata dal dirigente Testa Massimo

.....

**3. RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ART. 30, COMMA 9,
DELLO STATUTO FEDERALE E 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPOR-
TIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSI**

La Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alle istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato i pareri di competenza, così come di seguito riportati:

calciatori

Apruzzese Domenico e La Monica Marco

**sfavorevole, in quanto la Corte non ha
ritenuto sussistenti i presupposti idonei
per la concessione dell'invocato beneficio;**

Golano Giovanni, Giuliani Gianfranco e

Malsano Gaetano (istanze reiterate)

**sfavorevole, in quanto non sono emersi
elementi nuovi, idonei per la concessione
dell'invocato beneficio, in precedenza già
negato;**

dirigente

-

Testa Massimo

**sfavorevole, in quanto la Corte non
ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei
per la concessione dell'invocato beneficio.**

IL PRESIDENTE

(Dott. Pasquale de Lise)

Publicato in Roma il 26 aprile 2004

IL SEGRETARIO

(Avv. Giancarlo Gentile)

IL PRESIDENTE

(Dott. Franco Carraro)